

Il rimborso dei contributi versati oltre il massimale

Recentemente, verificando il mio estratto conto Inps, ho visto che mi sono stati accreditati contributi in misura ridotta rispetto ai compensi che ho ricevuto, mentre lo studio di consulenza che opera per la mia azienda mi ha assicurato di averli versati integralmente. L'Inps mi ha risposto che è stato accreditato unicamente l'importo corrispondente al massimale contributivo, dal momento che sono tra coloro che, avendo iniziato l'attività lavorativa dopo il 1995, rientrano nel sistema contributivo al 100%, ma sono stati generici sulla possibilità di recuperare la contribuzione versata in eccesso. È possibile che non si possa rimediare all'errore?

S.M. - Brescia

La legge 335/95 (cosiddetta riforma Dini), nell'introdurre il sistema di calcolo contributivo, ha anche previsto l'adozione di un massimale, annualmente rivalutato in base all'indice Istat dei prezzi al consumo (per il 2019 pari a 102.543 euro), oltre il quale il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale.

La norma che prevede l'applicazione del massimale contributivo agli assicurati dal 1° gennaio 1996 in avanti si riferisce sia ai contributi versati alla Gestione lavoratori dipendenti sia agli iscritti alla Gestione separata (lavoratori parasubordinati e collaboratori), in

quanto tale gestione è stata istituita successivamente al 31 dicembre 1995 e in regime puramente contributivo.

Il datore di lavoro deve acquisire le dichiarazioni dei lavoratori volte a individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento qualora subentri una variazione (ad esempio, per effetto di contribuzione accreditata antecedentemente al 1996 per effetto del riscatto del periodo di laurea).

L'Inps, con la circolare 63 del 9 maggio 2019, ha ribadito che i contributi versati in eccesso rispetto al massimale contributivo non possono essere utilizzati per il calcolo del trattamento pensionistico in quanto il tetto contributivo risulta inderogabile da qualsiasi ulteriore norma.

Con la medesima circolare, l'Istituto dà indicazioni in merito alle modalità con le quali il datore di lavoro deve procedere per il recupero della contribuzione versata in eccedenza tramite la denuncia contributiva individuale Uniemens.

L'Inps, inoltre, precisa che la contribuzione indebitamente versata oltre il massimale è recuperabile dal datore di lavoro entro il termine prescrizione decennale e che i contributi indebitamente versati oltre il decennio non saranno né recuperabili né produttivi di prestazioni pensionistiche.

Gli importi restituiti al dipendente sono assoggettati a Irpef, con l'applicazione dell'aliquota agevolata della tassazione separata.